DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1996

Art. 13

Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) al comma 2 le parole: "dei commi da 12 a 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 12";

b) al comma 4 le parole: "ai commi da 12 a 14" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 12";

c) al comma 8 le parole: "ai commi da 1 a 11" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 12";

d) al comma 53 le parole: "ai commi da 48 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 48 a 52";

e) al comma 80 le parole: "dei commi da 75 a 81" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 75 a 79".

Versione in vigore dal 25 luglio 1996, non più in vigore dal 23 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1996-390-1996/art-13-rettifiche-all-articolo-3-della-legge-28-dicembre-1995-n-549/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it